

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3050 del 15/06/2017
Oggetto	FC16T0003 VARIANTE SOSTANZIALE utilizzo di un'area golenale del demanio idrico di ha 8,31 circa e di immobile demaniale di pertinenza di detto corso d'acqua, ex Casa Guardia del Fiume Montone sita in Via Zampighi, 22 Forlì (FC), censito al N.C.E.U. del Comune di Forlì al Foglio 9, Mappale 59, sub 1 e 2 e Mappale 163
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3131 del 13/06/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno quindici GIUGNO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico,
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- la deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003, n.350, "Approvazione del Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi

dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;

- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione del Direttore Tecnico di ARPAE n. 353 del 21/04/2017 avente ad oggetto "Direzione tecnica. Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni".

PRESO ATTO che con istanza assunta a protocollo con il n. PGDG/2017/0001828 del 24/02/17, pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n.73 del 22.03.2017 periodico (Parte Seconda), la Sig.ra Simona Zoffoli, presidente dell'Associazione di Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica "Villafranca Crea", S.A.G. Ri-Crea Azione, CF 92074520401, pec simona.zoffolil1@archiworldpec.it, con sede in via XIII Novembre, n. 81, Villafranca, Forlì, (FC) e l'Azienda Agricola Ferrari Andrea, cf FRRNDR71H30F257Q, p.iva 02419000365, andreaferri71@pec.it, con sede in via Mattei 18, Campogalliano 41011 (MO), hanno chiesto variante sostanziale dell'originaria concessione rilasciata con DET-AMB-2017-1787 del 05/04/2017 relativa all'utilizzo di un'area golenale del demanio idrico di ha 1,5 circa di pertinenza del corso d'acqua del fiume Montone, situata nell'area della Golenale di San Tomè, nel Comune di Forlì, frazione di Villafranca al fine di realizzare un laboratorio educativo legato all'ambiente tramite attività ludico-didattiche stagionali. In seguito alla variazione richiesta l'oggetto si estende all'utilizzo di un'area golenale del demanio idrico di ha 8,31 circa e di immobile demaniale di pertinenza di detto corso d'acqua, ex Casa Guardia del Fiume Montone sita in Via Zampighi, 22 Forlì (FC), censito al N.C.E.U. del Comune di Forlì al Foglio 9, Mappale 59, sub 1 e 2 e Mappale 163 per una superficie complessiva di metri quadrati **153,00** circa di fabbricato e dalla annessa pertinenza ad uso corte di metri quadrati **1034** circa. Le superfici comuni (tratteggiate), quelle rilasciate in **concessione esclusiva (rosa)** e quelle **riservate all'Agenzia Regionale di Sicurezza del Territorio e Protezione Civile (azzurre)** sono evidenziate nelle planimetrie allegate al presente disciplinare e della particella n.15 del fg.90 del comune di Forlì, della superficie di mq 1.351 in ampliamento alla superficie precedentemente richiesta.

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 22, comma 3, L.R. 7/2004, sul BURERT n. 73 del 22.03.2017 periodico (Parte Seconda) e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico prot. PC.2016.0018811 relativo all'originaria domanda di concessione e il successivo nulla osta idraulico ad integrazione del primo DPC/2017//1324 del 28/04/2017 in seguito all'istanza di variante sostanziale, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con i quali sono state indicate le prescrizioni cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;

CONSIDERATO, altresì, che la medesima area è già oggetto di concessione a Enerlegno S.r.l. per la gestione della vegetazione presente nell'alveo (FC15T0038N3, concessione rilasciata in data 28.01.2016 con scadenza il 31.10.2026), risulta compatibile l'utilizzo della medesima area da parte di due diversi concessionari stante l'essenziale diversità e finalità dell'attività esercitata sulla stessa che comporta una differente tempistica di occupazione/uso;

DATO ATTO, altresì, che la richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 12/06/2017;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00 in sede della presentazione dell'originaria domanda di concessione;

b) l'importo relativo al canone di concessione per il 2017 pari **€ 503,84 (cinquecentotre/84)**. Si precisa che l'ammontare del canone annuo risulta dall'applicazione dell'art. 20, co. 6, L.R. 7/2004. All'importo così individuato devono essere sottratti € 125,00 già versati in occasione della prima domanda di concessione (DET-AMB-2017-1787 del 05/04/2017) e, pertanto, per l'anno 2017 i concessionari hanno versato **€ 378,84 (trecentosettantotto/84)**

c) l'importo relativo al deposito cauzionale ammonta ad **€ 503,84 (cinquecentotre/84)**. Da tale importo sono sottratti € 250,00 già versati in occasione della prima domanda di concessione (DET-AMB-2017-1787 del 05/04/2017) e, pertanto, i concessionari hanno versato **€ 253,84 (duecentocinquantatre/84)** a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora nulla osti al termine della Concessione;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, emerge che la concessione relativa l'utilizzo di un'area golenale del demanio idrico in ampliamento dell'originaria domanda di concessione di ha di ha 8,31 circa e di immobile demaniale di pertinenza noto come Casa Guardia del Fiume Montone sita in Via Zampighi, 22 Forlì(FC) censito al N.C.E.U. del Comune di Forlì al Foglio 9, Mappale 59, sub 1 e 2 e Mappale 163 per una superficie complessiva di metri quadrati 153,00 circa di fabbricato e dalla annessa pertinenza ad uso corte di metri quadrati 1034 circa, al fine di realizzare un laboratorio educativo legato all'ambiente tramite attività ludico-didattiche stagionali, possa essere consentita;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

di assentire alla **Sig.ra Simona Zoffoli**, presidente dell'Associazione di Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica "Villafranca Crea", S.A.G. Ri-Crea Azione, CF 92074520401, con sede in via XIII Novembre, n. 81, Villafranca, Forlì, (FC) e all'**Azienda Agricola Ferrari Andrea**, cf FRRNDR71H30F257Q, p.iva 02419000365, con sede in via Mattei 18,

Campogalliano 41011 (MO), nel rispetto dei diritti dei terzi, la variante sostanziale dell'originaria concessione rilasciata con DET-AMB-2017-1787 del 05/04/2017 relativa all'utilizzo di un'area golenale del demanio idrico di ha 1,5 circa di pertinenza del corso d'acqua del fiume Montone, situata nell'area della Golea di San Tomè, nel Comune di Forlì, frazione di Villafranca al fine di realizzare un laboratorio educativo legato all'ambiente tramite attività ludico-didattiche stagionali. In seguito alla variazione richiesta l'oggetto si estende all'utilizzo di un'area golenale del demanio idrico di ha 8,31 circa e di immobile demaniale di pertinenza del corso d'acqua citato noto come Casa Guardia del Fiume Montone sita in Via Zampighi, 22 Forlì(FC) censito al N.C.E.U. del Comune di Forlì al Foglio 9, Mappale 59, sub 1 e 2 e Mappale 163 per una superficie complessiva di metri quadrati 153,00 circa di fabbricato e dalla annessa pertinenza ad uso corte di metri quadrati 1034 circa, così come riportato negli elaborati tecnici presenti nel fascicolo depositato agli atti;

1. di assoggettare la concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato disciplinare;
2. di stabilire la scadenza della Concessione al 31/12/2029;
3. di stabilire, salvo eventuale conguaglio per aggiornamento, in **€ 503,84 (cinquecentotre/84)** il canone 2017;
4. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento sul conto corrente **IT IT25R0760102400001018766707 RER intestato a Serv. Tecnico bacini fiumi romagnoli - sede di Forlì e Cesena**, specificando nella causale il codice SISTEB e l'anno di riferimento e che il canone sarà aggiornato ai sensi dell'art. 8, L.R. 2/2015;
5. di dare atto che il deposito cauzionale costituito in **€ 503,84 (cinquecentotre/84)**.
6. che sono state introitate le spese di istruttoria per un importo pari a € 75,00;
7. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a €

200;

8. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
9. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
10. che l'originale del presente atto, di cui il disciplinare è parte integrante, è conservato presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E. e sarà consegnata al concessionario una copia conforme;
11. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'avv. Donatella Eleonora Bandoli;
12. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b);
13. di stabilire infine:
 - che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 -Parte Entrate - del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del Demanio Idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 - Parte Entrate - del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del

Bilancio Regionale;

- di pubblicare il presente atto sul BURERT;
- di notificare il presente atto alla Sig.ra Simona Zoffoli, presidente dell'Associazione di Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica "Villafranca Crea", S.A.G. Ri-Crea Azione e all'Azienda Agricola Ferrari Andrea a mezzo pec.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Area coordinamento e rilascio concessioni, pratica FC16T0003 a favore della Sig.ra Simona Zoffoli, presidente dell'Associazione di Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica "Villafranca Crea", S.A.G. Ri-Crea Azione, CF 92074520401, pec simona.zoffoli1@archiworldpec.it, con sede in via XIII Novembre, n. 81, Villafranca, Forlì, (FC) e a favore dell'Azienda Agricola Ferrari Andrea, cf FRRNDR71H30F257Q, p.iva 02419000365, con sede in via Mattei 18, Campogalliano 41011 (MO). Il presente disciplinare si riferisce alla richiesta di variante sostanziale della DET-AMB-2017-1787 del 05/04/2017, recante protocollo PGDG/2017/0001828 del 24/02/17, pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n.73 del 22.03.2017 periodico (Parte Seconda).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la variante sostanziale dell'originaria concessione rilasciata con DET-AMB-2017-1787 del 05/04/2017 relativa all'utilizzo di un'area golenale del demanio idrico di ha 1,5 circa di pertinenza del corso d'acqua del fiume Montone, situata nell'area della Golea di San Tomè, nel Comune di Forlì, frazione di Villafranca al fine di realizzare un laboratorio educativo legato all'ambiente tramite attività ludico-didattiche stagionali. In seguito alla variazione richiesta l'oggetto si estende all'utilizzo di un'area golenale del demanio idrico di ha 8,31 circa e di immobile demaniale di pertinenza del corso d'acqua citato noto come Casa Guardia del Fiume Montone sita in Via Zampighi, 22 Forlì(FC) censito al N.C.E.U. del Comune di Forlì al Foglio 9, Mappale 59, sub 1 e 2 e Mappale 163 per una superficie complessiva di metri quadrati 153,00 circa di fabbricato e dalla annessa pertinenza ad uso corte di metri quadrati 1034 circa.

L'area demaniale richiesta è individuata catastalmente come segue:

foglio 90

- n° 37 di superficie catastale pari a mq 6.950
- n° 89 di superficie catastale pari a mq 10.470
- n° 90 di superficie catastale pari a mq 9.600
- n° 92 di superficie catastale pari a mq 7.524
- n° 93 di superficie catastale pari a mq 15.280

- n° 94 di superficie catastale pari a mq 21.650
- n° 15 di superficie catastale pari a mq 1.351
- n° 19 di superficie catastale pari a mq 5.442
- n° 80 di superficie catastale pari a mq 4.882

per un totale complessivo pari a mq 83.149.

Con riferimento alla porzione dell'immobile richiesto si precisa trattasi di ex Casa Guardia del Fiume Montone sita in Via Zampighi, 22 Forlì (FC), censito al N.C.E.U. del Comune di Forlì al Foglio 9, Mappale 59, sub 1 e 2 e Mappale 163 per una superficie complessiva di metri quadrati **153,00** circa di fabbricato e dalla annessa pertinenza ad uso corte di metri quadrati **1034** circa. Le superfici comuni (tratteggiate), quelle rilasciate in **concessione esclusiva (rosa)** e quelle **riservate all'Agenzia Regionale di Sicurezza del Territorio e Protezione Civile (azzurre)** sono evidenziate nelle planimetrie allegate al presente disciplinare e della particella n.15 del fg.90 del comune di Forlì, della superficie di mq 1.351 in ampliamento alla superficie precedentemente richiesta;

L'opera in oggetto è individuata nell'elaborato grafico agli atti dell'Amministrazione concedente.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha durata sino al 31/12/2028.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della Legge Regionale 22 dicembre 2009 n. 24.

b. Il canone annuo è fissato in **€ 503,84 (cinquecentotre/84)**. Si precisa che l'ammontare del canone annuo risulta dall'applicazione dell'art. 20, co. 6, L.R. 7/2004. All'importo così individuato devono essere sottratti € 125,00 già versati in occasione della prima domanda di concessione (DET-AMB-2017-1787 del 05/04/2017)

e, pertanto, per l'anno 2017 i concessionari versano € **378,84 (trecentosettantotto/84)**.

c. L'importo del canone, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 8, co 2 della L.R. 2/2015. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

a. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi dei concessionari ammonta ad € **503,84 (cinquecentotre/84)**. Da tale vengono sottratti € 250,00 già versati in occasione della prima domanda di concessione (DET-AMB-2017-1787 del 05/04/2017) e, pertanto, concessionari versano € **253,84 (duecentocinquantatre/84)**. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti gli obblighi relativi alla concessione.

b. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di eventuale registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI DERIVANTI

DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. I concessionari sono tenuti a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.
2. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene.

3. I concessionari sono consapevoli che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al concessionario adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.
4. I concessionari dovranno predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura dei concessionari consultare tale documento che è reperibile presso il sito citato oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità.
5. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea ad eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
6. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)-Servizio Area Romagna può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.
7. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che,

- conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
8. All'area oggetto della richiesta non potrà essere apportata alcuna modifica piano altimetrica per effetto di scavi o di riporto di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
 9. I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze. Qualsiasi altro materiale di risulta, invece, quali ramaglie, tronchi o altro, dovrà essere rimosso dalle aree di proprietà demaniale e smaltito secondo la normativa vigente.
 10. Ogni variazione delle opere oggetto della presente richiesta, nonché di qualsiasi successivo intervento, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTPC)
 11. Nel caso in cui venissero autorizzati dall'amministrazione competente lavori nell'alveo del corso d'acqua dovrà essere acquisito il parere previsto dall'art. 9, L.R. 11/2012.
 12. La scrivente amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere nel periodo di vigenza della concessione gli interventi di manutenzione di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate.
 13. I tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a settembre in cui è massimo il danno all'avio fauna nidificante. L'eventuale taglio di vegetazione dovrà essere smaltito secondo la normativa vigente. L'esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata all' ARSTPC per le opportune prescrizioni.
 14. E' assolutamente vietato effettuare qualsiasi stoccaggio di materiale, anche di eventuali prodotti raccolti; analogamente è proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali.
 15. L'area non potrà essere utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, né potrà essere recintata, anche a carattere precario o provvisorio.
 16. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per limitazioni all'uso del terreno

conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte della pubblica amministrazione competente.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI SPECIFICI

DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. L'immobile, è concesso nello stato di fatto in cui si trova ovvero, in particolare degli impianti privi della necessaria conformità di sicurezza **che dovrà essere acquisita prima di usufruire del bene**. I concessionari si fanno carico del pagamento della tariffa d'igiene ambientale e delle altre spese che per legge o consuetudine gravano sul conduttore.
2. L'impianto elettrico della parte data in concessione e delle parti comuni dovrà essere separato da quello in carico alla Regione Emilia Romagna;
3. Qualsiasi opera che possa alterare lo stato dell'immobile, comprese eventuali addizioni e migliorie, è vietata senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione concedente (ARPAE), previo parere del competente Servizio dell'ASTePC. Spetta comunque al Concessionario richiedere alle Amministrazioni competenti le eventuali autorizzazioni necessarie in relazione all'uso del bene nonché alla realizzazione delle eventuali opere manutentive assentite.
4. I concessionari sono tenuti a provvedere all'ordinaria manutenzione per la conservazione dei beni in concessione. Gli interventi di manutenzione ordinaria, non necessitano di autorizzazione scritta, ma sono soggetti invece a semplice comunicazione preventiva scritta dei concessionari ed indirizzata ad ARPAE e all' ASTePC.
5. Nell'esecuzione dei lavori, i concessionari adotteranno e faranno adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, tenendo sollevata l'amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi.
6. Qualsiasi variazione alla destinazione d'uso della porzione d'immobile concessa potrà essere eseguita previo

avviso all'Amministrazione concedente. I concessionari si asterranno dall'interferire nell'utilizzo delle parti dell'immobile riservate all'Amministrazione e dall'occuparle con beni mobili e animali.

7. Sono vietate le modificazioni dell'area esterna e le installazioni di recinzioni, serre, ripari, ricoveri, baracche e altri manufatti, anche di carattere precario;
8. Si conferma, inoltre, la validità del precedente nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio scrivente n. PC/2016/0018811 in data 02/08/2016 che riguardano le particelle n. 80-19-94-93-92-90- 89-37 del Fg. 90 del catasto terreni del Comune di Forlì.

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate

dall'Amministrazione concedente. Qualora i concessionari non provvedano nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.